



COMUNE DI BOLLENGO



**REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 28/07/2016

INDICE

Art.1	Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Art.2	Regolamenti per tipologie di entrate	Pag.	3
Art.3	Aliquote e tariffe	Pag.	3
Art.4	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	Pag.	3
Art.5	Forme di gestione	Pag.	3
Art.6	Soggetti responsabili delle entrate	Pag.	4
Art.7	Rapporti con il contribuente	Pag.	4
Art.8	Attività di verifica e controllo	Pag.	4
Art.9	Poteri ispettivi	Pag.	5
Art.10	Interrelazione tra servizi ed uffici comunali	Pag.	5
Art.11	Sanzioni	Pag.	5
Art.12	Interessi	Pag.	6
Art.13	Notificazioni degli atti	Pag.	6
Art.14	Rimborsi	Pag.	6
Art.15	Modalità di riscossione delle entrate comunali	Pag.	7
Art.16	Compensazione	Pag.	8
Art.17	Interpello del contribuente	Pag.	9
Art.18	Forme di riscossione	Pag.	10
Art.19	Recupero stragiudiziale dei crediti	Pag.	10
Art.20	Dilazione e sospensione del pagamento	Pag.	10
Art.21	Crediti inesigibili o di difficile riscossione	Pag.	11
Art. 22	Autotutela	Pag.	11
Art .23	Accertamento con adesione	Pag.	11
Art. 24 -	Attivazione del procedimento per l'accertamento con adesione	Pag.	12
Art. 25 -	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione	Pag.	12
Art. 26 -	Procedimento ad iniziativa del contribuente	Pag.	12
Art. 27 -	Procedura per l'accertamento con adesione.	Pag.	12
Art. 28 -	Atto di accertamento con adesione.	Pag.	12
Art. 29 -	Adempimenti successivi.	Pag.	13
Art. 30 -	Perfezionamento della definizione.	Pag.	13
Art. 31 -	Disposizioni transitorie e finali	Pag.	13

Art. 1 –Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali, nonché di quelle ad esse assimilabili, nell'ambito della potestà regolamentare comunale di cui agli art.52 del D.Lgs.446/97 e nell'art. 50 del D.Lgs. 449/97, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legislazione vigente.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in osservanza dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui all L.212/2000.

Art. 2- Regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento ha carattere generale. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nel qual caso prevalgono le norme specifiche.

Art. 3 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'organo competente, entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
3. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
4. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di approvazione del bilancio di previsto, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.
5. La determinazione delle aliquote e delle tariffe deve essere effettuata contemperando l'esigenza di contenere l'aggravio a carico dei contribuenti e degli utenti con quella di garantire le necessarie entrate di bilancio.

Art.4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni consentite dalla legge, adeguatamente motivate, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Il riconoscimento di agevolazioni è subordinato alla verifica della regolarità della posizione tributaria del contribuente nei confronti del Comune.

Art.5- Forme di gestione

1. La gestione può avvenire in forma diretta, ovvero con altre forme previste dalla legge.

2. Presso gli uffici responsabili per le entrate, ovvero presso l'ufficio relazioni con il pubblico, sono a disposizione dei cittadini i regolamenti e la relativa modulistica, nonché personale abilitato a fornire spiegazioni e chiarimenti.

Art.6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole risorse di entrate i responsabili dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione o piano operativo di gestione.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, accertamento, riscossione, nonché quella sanzionatoria.

Art.7 – Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
2. Il Comune deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria, anche attraverso strumenti di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempi reali.
3. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
4. L'Ente deve assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generali, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art.8- Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base di criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, tenendo conto delle potenzialità dei servizi, di particolari condizioni e dello stato dei procedimenti, anche prevedendo particolari agevolazioni finalizzate a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
6. Gli avvisi di accertamento delle entrate tributarie devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

Art.9 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 8 del presente regolamento, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalla norme di legge e regolamenti vigenti.
2. L'attività di controllo deve essere potenziata anche mediante collegamenti con i sistemi informativi di altri Enti e con banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 10 - Interrelazione tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal servizio competente nell'esercizio delle attività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a dare comunicazione sistematica al servizio tributario.

Art. 11– Sanzioni

1. Nell'applicazione, graduazione ed irrogazione delle sanzioni si applicano i principi e le norme contenute nei decreti legislativi 471 - 472 e 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i criteri direttivi indicati dalla Giunta Comunale per le entrate tributarie, patrimoniali e per quelle ad esse assimilabili.
2. In particolare, ai sensi dell'art.50 della L.449/97, può essere prevista la possibilità di riduzione delle sanzioni mediante previsioni di circostanze esimenti ed attenuanti strutturate in modo da agevolare gli adempimenti spontanei, anche se tardivi.

3. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art.12 - Interessi

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione e su quelle riconosciute a titolo di rimborso per le entrate tributarie, patrimoniali e per quelle ad esse assimilabili, sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso d'interesse legale su base annua, aumentabili fino a tre punti percentuali con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.13 della Legge 133/99 e s.m.i., fatte salve eventuali limitazioni di legge.
2. Per i periodi precedenti a quelli in corso si applicano gli interessi previsti dal presente regolamento.
3. Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 cod. civ.

Art.13 - Notificazione degli atti

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notificazione degli avvisi e atti di cui al comma 1 può essere effettuato mediante consegna diretta a brevi mani al contribuente interessato, se personalmente presente nei locali comunali.

Art.14 – Rimborsi

1. I rimborsi non vengono effettuati, qualora le entrate comunali risultino essere inferiori o uguali a € 16,53, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 129/99.
2. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. L'ufficio competente dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto, entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, il rimborso delle somme indebitamente versate compete per tutti gli anni di imposta non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda ovvero dell'adozione d'ufficio del provvedimento di rimborso.
5. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti di imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultanti non dovuti, si applica il tasso di interesse deliberato dall'Ente, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.

Art. 15 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
 - tramite l'agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla Tesoreria Comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
2. Le entrate non tributarie sono riscosse:
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
4. I versamenti, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49 ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale alle singole rate.
6. Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ove la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia affidata all'agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Qualora la riscossione forzata dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi soggetti diversi dall'agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
8. A seguito di convenzione con l'agente per la riscossione, l'Ente può comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate tributarie gestite in proprio mediante le procedure di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
9. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.
10. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somma siano inferiori o uguali a € 16,53 comprensive di sanzioni amministrative ed interessi, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 129/99.

Art.16 – Compensazione

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
2. Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell’ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d’imposta non pervenuta al Comune.
3. E’ altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune con altre entrate comunali, salvo che con quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.
4. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
5. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
6. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
7. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l’ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
 - l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta e per tributo.
8. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
9. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
10. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.
11. In caso di utilizzo del modello F/24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri enti, sono ammesse di diritto sino ad un importo massimo di €100,00.

12. In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia relativa all'anno d'imposta in cui la compensazione è stata effettuata.
13. Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad € 100,00, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.
14. L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito mediante modello F/24, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.
15. Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di € 100,00, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.
16. In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.
17. Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di € 100,00 non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 7bis DLgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Art.17 – Interpello del Contribuente

1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, al servizio competente in materia di entrate specifiche richieste di parere, concernenti l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato.
2. Il servizio competente dovrà rispondere entro novanta giorni. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello.

Art.18 - Forme di riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dei tributi viene effettuata nei modi consentiti dalla Legge.
4. Nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'agente per la riscossione, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'agente per la riscossione, che, in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile, potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.
5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/99 e dalle correlate disposizioni in materia.
6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate sia pure parzialmente a terzi ex art.52 D.Lgs. 446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario.

Art. 19 – Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 20– Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nelle deliberazione medesima.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal responsabile del servizio finanziario, la ripartizione del pagamento

delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano; la rateazione delle somme dovute potrà essere concessa alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Giusta Comunale

3. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
4. Se l'importo oggetto della richiesta di rateazione è superiore a € 5.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria sulle somme in scadenza dopo la prima rata.
5. Gli specifici regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

Art. 21 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50 per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

Art. 22 - Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del funzionario responsabile delle singole entrate, al quale compete la gestione, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, purché lo stesso sia ampiamente motivato, ovvero rettificarne il contenuto o sospenderlo temporaneamente.

Art. 23– Accertamento con adesione (Concordato)

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.ii.mm.)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta municipale propria, IMU, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competenti alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente sono il sindaco pro tempore in rappresentanza della giunta comunale, ed il funzionario responsabile.
3. La giunta comunale dovrà approvare con proprio atto deliberativo ogni accertamento con adesione autorizzando successivamente il sindaco pro tempore ed il funzionario responsabile alla sottoscrizione dell'atto stesso
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 24 - Attivazione del procedimento per l'accertamento con adesione

Il procedimento di definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato:

1. d'ufficio,
2. su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 25 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi ed il sindaco pro tempore, invitano i soggetti a comparire presentando documentazione, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio ed il sindaco protempore dispongono, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

Art 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione.

L'istanza deve essere inoltrata all'ufficio tributi del Comune a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con presentazione diretta all'ufficio che ne rilascia ricevuta. Nell'istanza il contribuente deve indicare l'atto di accertamento cui la richiesta si riferisce, l'indirizzo cui inviare le comunicazioni relative al procedimento di accertamento con adesione. In assenza di tali indicazioni tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno effettuate all'indirizzo risultante agli atti dell'ufficio:

Art. 27 - Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 14 e 15 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 28 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e per il Comune dal sindaco protempore e dal funzionario responsabile autorizzati alla sottoscrizione dalla giunta comunale.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un 1/5.

Art. 29 - Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al successivo articolo 17.
2. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, ed economici La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 1.000,00;
3. Il numero di rate accordabili, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali, è concordato direttamente con il sindaco protempore ed il Responsabile del Servizio.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
4. in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata , , fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione concordata, e della possibilità di utilizzare nuovamente tale forma di dilazione
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi di legge, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 2007, n. 248, alla riscossione coattiva con la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, N. 639

Art. 30 - Perfezionamento della definizione.

l'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Nel pagamento rateale, l'atto si perfeziona con il versamento della prima rata.

E' fatta salva la possibilità per il sindaco protempore ed il Funzionario responsabile in caso di controversia innanzi alla giurisdizione tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Stato dei Regolamenti sugli incarichi professionali.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di 1/3 (un terzo) del minimo previsto per legge. Sono fatte salve eventuali disposizioni che stabiliscono diversamente.

Art.31 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore in vigore dalla data di intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
Per tutto quanto attiene alle entrate di natura tributaria le sue disposizioni esplicano effetti a decorrere dal 01 gennaio 2017.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - le Leggi nazionali e regionali;
 - lo Statuto comunale;
 - i Regolamenti comunali specifici per ogni entrata.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.